



## TRIBUNALE DI FERMO U.N.E.P.

C.so Cavour 68 – 63900 Fermo

Tel. 0734/224453

Email: unep.tribunale.fermo@giustizia.it

Pec: unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it

### **OGGETTO: pagamento diritti per notifiche eseguite dagli avvocati in proprio, a mezzo posta, ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53**

Lo scrivente Dr. Nicola Cecoro, quale Dirigente Unep del Tribunale di Fermo, comunica che, ai sensi dell'art. 10, Legge 21.1.1994, n. 53, gli avvocati che eseguono le notifiche in proprio, a mezzo posta, di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, devono, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, corrispondere apposita marca (diritti di notifica), il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministero della Giustizia.

Gli importi sono i seguenti:

- € 2,58 > per notifiche aventi fino a 2 destinatari
- € 7,75 > per notifiche aventi da 3 a 6 destinatari
- € 12,39 > per notifiche aventi oltre 6 destinatari

Il pagamento può essere effettuato:

- mediante marca da bollo cartacea (acquistabile, ad esempio, in tabaccheria; ecc...);
- mediante pagopa, sul portale dei servizi telematici del ministero della giustizia, selezionando:
  - in tipologia > Diritti di cancelleria
  - in distretto > Ancona
  - in ufficio giudiziario > Unep Tribunale Ordinario Fermo

Pertanto, l'Avvocato che esibisce all'Ufficiale Giudiziario una notifica effettuata in proprio, a mezzo posta, necessaria ai fini di una richiesta di notifica/esecuzione da presentare allo stesso Ufficiale, dovrà effettuare il pagamento della suddetta marca (ad esempio, quando l'avvocato esibisce un titolo esecutivo/atto di precetto notificato in proprio, a mezzo posta, al fine di richiedere all'Ufficiale Giudiziario la notifica di un atto di pignoramento presso terzi o altro atto di esecuzione; ecc....).

Sono escluse dal pagamento suddetto, le richieste di notifica/esecuzione nelle seguenti materie:

- famiglia (mantenimento prole ai sensi dell'art. 10, n. 2, T.U. spese di giustizia)
- separazione e divorzi;
- gratuito patrocinio;
- difese d'ufficio;
- lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie

Il Dirigente Unep Tribunale di Fermo  
Dr. Nicola Cecoro  
Firmato digitalmente



CECORO NICOLA  
MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA/CF-IT-80184430587  
28.05.2025 12:29:51 GMT+01:00

LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

note: Entrata in vigore della legge: 01/07/1994

## Art. 1

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'[articolo 83 del codice di procedura civile](#) e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla [legge 20 novembre 1982, n. 890](#),

((...))

salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

## Art. 10

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

***((Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto.))***

2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.